

ECOCERVED

STATUTO RIVISTO A NORMA DEL D. LEG.VO N. 50/2016 E N. 175/2016

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE – OGGETTO – DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E NATURA

1.1

E' costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale "Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", o in forma abbreviata "Ecocerved s.c.a.r.l.".

1.2

La Società non ha scopo di lucro, è a capitale interamente pubblico ed è una struttura appartenente al Sistema Camerale Italiano, ai sensi dell'articolo, 2 comma 2, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 come modificati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, a norma del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1.3.

L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società sono svolti prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.

1.4.

Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere impegnati in attività strettamente pertinenti con l'oggetto sociale.

1.5.

Gli enti partecipanti al capitale esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'in-house providing indipendentemente dalla quota posseduta, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2016. Il presente Statuto regola l'esercizio del controllo analogo.

ART. 2 – SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

2.1

La Società ha sede legale in Roma.

2.2

Resta ferma la possibilità per l'organo amministrativo di decidere in ogni momento, anche senza l'autorizzazione dei soci, il mutamento all'interno del Comune di Roma, dell'indirizzo relativo alla sede legale della Società come indicata nell'atto costitutivo, non rappresentando tale variazione modificazione del presente Statuto. In tal caso resta fermo l'obbligo dell'organo amministrativo di procedere immediatamente al deposito presso il Registro delle Imprese della dichiarazione/decisione di modificazione dell'indirizzo della sede legale.

2.3

L'organo amministrativo potrà in ogni momento istituire o sopprimere filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre città italiane ed all'estero, restando fermi gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 2.2.

2.4

Spetta, invece, all'assemblea dei soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, come pure il trasferimento della sede legale in Comuni diversi da quello indicato all'art. 2.1.

ART. 3 – OGGETTO

3.1

La Società ha ad oggetto, quali finalità consortili, le seguenti attività:

- a) progettare, realizzare, gestire ed avviare sistemi informativi in materia ambientale, in tutte le loro componenti, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, delle loro Unioni, Associazioni, Aziende, Fondazioni o Società Partecipate; essa può anche attendere alla realizzazione di servizi informatici per le altre Amministrazioni Pubbliche per le quali il Sistema Camerale svolga funzioni delegate anche nella gestione di albi, elenchi e registri dedicati, o v v e r o abbia rapporti di carattere istituzionale, abbia stipulato convenzioni o accordi di programma, con particolare riguardo ai temi ambientali.
- b) la produzione, la distribuzione di dati relativi all'ambiente ed all'ecologia, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione di software, di banche dati, sistemi informativi e di monitoraggio;
- c) la predisposizione e messa a disposizione delle procedure informatiche per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute ai Soci consorziati nell'espletamento delle funzioni di cui al punto a) e b) provvedendo per loro conto all'incasso delle relative somme;
- d) l'attività di formazione sulle problematiche ambientali ed ecologiche in generale, nonché, per l'utenza sui prodotti di cui al punto precedente e in particolare, ma in via non limitativa: lo studio, la classificazione, la progettazione di modelli atti a migliorare la gestione dell'ecosistema, l'individuazione sia di possibili riduzioni della produzione di rifiuti, sia delle ottimali modalità del loro smaltimento; l'analisi della possibilità di un migliore riutilizzo dei materiali di scarto, con re immissione di questi nel ciclo produttivo o ai fini di un recupero energetico, anche con l'istituzione di appositi sistemi telematici di contrattazione;
- e) in accordo con gli obiettivi di cui alle lettere precedenti, l'attivazione di servizi di ricerca scientifica e tecnologica comprensiva dell'acquisizione e vendita di brevetti, sia in Italia che all'estero, per la soluzione di problemi ecologici, la realizzazione di studi e ricerche di marketing nonché, per particolari casi di interesse, l'attivazione della fase di sperimentazione delle sopra menzionate ricerche scientifiche, tecnologiche, di marketing, anche su commissione ed in relazione ad accordi di programma con Enti pubblici, o Privati e per conto dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali.

3.2

La Società potrà svolgere altre attività che siano strettamente connesse con quelle sopra elencate.

3.3

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale della Società le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a oggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

ART. 4 – DURATA

4.1

La Società avrà durata fino al 2050 e potrà essere prorogata previa decisione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE -STRUMENTI DI FINANZIAMENTO-PARTECIPAZIONE SOCIALE

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ed è suddiviso in quote di diverso valore nominale secondo le partecipazioni di ciascun socio.

ART. 6 – SOCI

6.1

In ragione delle finalità consortili possono essere soci della Società esclusivamente:

- a) le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura;
- b) le Unioni Regionali delle Camere di commercio;

- c) l'Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d) le altre Società controllate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'art. 1 del presente statuto.

6.2

Ogni altro soggetto pubblico o ente pubblico può essere ammesso quale socio consorziato, solo se l'Assemblea, acquisito il parere dell'Organo amministrativo di cui all'art. 11 del presente statuto, riconosca che la sua presenza sia, in base allo statuto, essenziale o strumentale all'esercizio dello scopo sociale.

ART. 7 - AUMENTO DI CAPITALE E DIRITTO DI OPZIONE

7.1

L'aumento di capitale a pagamento potrà avvenire solo mediante conferimenti in danaro.

7.2

In ogni caso di aumento del capitale sociale, a ciascun socio che risulti iscritto nel libro dei soci alla data della relativa deliberazione, spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale in proporzione alla quota del capitale posseduta.

7.3

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione per l'ingresso di nuovi Soci, nei termini di cui all'articolo 6, salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in tale circostanza, fermo restando l'obbligo di motivazione della decisione di esclusione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile. Resta inteso che il diritto all'iscrizione dei nuovi soci sottoscrittori nel libro dei soci è subordinato al gradimento preventivo o successivo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 11.1; il gradimento potrà essere manifestato anche in sede di delibera di aumento del capitale sociale.

7.4

La deliberazione di aumento del capitale sociale prevede l'eventuale sovrapprezzo per i nuovi Soci sottoscrittori e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di opzione. Nel caso in cui nulla sia stabilito in sede di deliberazione, il diritto di opzione dovrà essere comunque esercitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da farsi pervenire all'organo amministrativo da parte dei soci presenti alla assemblea entro novanta giorni dalla data della deliberazione di aumento del capitale sociale mentre per i soci assenti e per i nuovi Soci sottoscrittori (nell'ipotesi di cui all'art. 7.4.) dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

7.5

La deliberazione di aumento del capitale sociale stabilisce altresì il criterio e le modalità di attribuzione a favore dei nuovi Soci sottoscrittori dell'aumento del capitale sociale delle quote rimaste inoperte dai soci o terzi. In caso di sottoscrizione parziale dell'aumento del capitale sociale la deliberazione, salvo diversa indicazione dei soci in assemblea, perderà efficacia.

7.6

I sottoscrittori dell'aumento del capitale sociale all'atto della sottoscrizione devono versare alla Società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo.

ART. 8 – FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI DEI SOCI

8.1

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi da prestarsi con dichiarazione ricevuta a verbale di assemblea ovvero mediante comunicazione scritta avente data certa, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

8.2

Nel perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea delibera il versamento da parte dei soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615 ter del codice civile occorrenti per il funzionamento della Società e per la copertura dei costi necessari al perseguimento dello scopo consortile. Spetta all'Organo Amministrativo assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

8.3

Qualora un socio si trovi in dissenso sull'opportunità o sulla misura dei contributi di cui al precedente punto, egli ha facoltà di recedere dalla Società nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 12 del presente statuto.

8.4

I contributi consortili sono determinati sulla base dei seguenti criteri:

- i. Definizione dei servizi consortili indivisibili, ai quali tutti i consorziati contribuiscono, anche in modo differenziato;
- ii. Definizione dei servizi consortili generali, ai quali i consorziati contribuiscono solo per adesione;
- iii. Definizione della categoria dei servizi consortili specifici ai quali sono chiamati a contribuire solo i soci che li richiedono.

ART. 9- EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

9.1

Ferme restando le limitazioni di cui all'art. 2483 c.c. la Società potrà emettere titoli di debito. La competenza sulla decisione di emissione spetta alla assemblea dei soci.

ART. 10 – TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

10.1

Tutti i trasferimenti delle quote sociali, a qualunque titolo effettuati, sono efficaci ed opponibili alla Società a seguito della annotazione nel libro dei soci dell'atto di trasferimento purché risulti rispettata la procedura qui di seguito descritta.

10.2

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle quote di partecipazione o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

10.3

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, del promittente acquirente e del corrispettivo offerto mediante raccomandata a.r con avviso di ricevimento, agli altri soci, a ciascun amministratore e i soci, nei novanta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale), potranno esercitare la prelazione alle condizioni riportate mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata agli amministratori ed all'alienante. Decorso il termine di cui sopra senza che i soci si siano avvalsi del diritto di prelazione, il socio alienante potrà vendere la propria quota ad uno dei soggetti indicati nell'art. 6 purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 11

10.4

I soci aventi diritto potranno esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni. Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun socio alla Società.

10.5

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelationari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la Società. In tal caso la decisione dell'arbitratore sarà vincolante, per cui l'esercizio della prelazione potrà avvenire solo alle condizioni stabilite dall'arbitratore. Il socio che intende alienare la propria partecipazione qualora la valutazione dell'arbitratore non lo trovi d'accordo può revocare l'offerta.

ART. 11 – GRADIMENTO

11.1

In tutti i casi in cui un socio intenda cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto, di cui all'art. 6.2, estraneo alla compagine sociale, dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo Amministrativo, il quale – se collegiale decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 17.10, entro 60 giorni esprime il parere di cui all'art. 6.2 ed indice l'Assemblea dei Soci per le decisioni sull'ammissibilità.

ART.12 –RECESSO ED ESCLUSIONE

12.1

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

12.2

Il socio ha diritto di recesso oltre che nel caso previsto dall'art. 8.3 anche qualora non abbia acconsentito alle decisioni relative ad una modifica rilevante dei diritti dei soci; al di fuori di tali casi può recedere dalla società con preavviso di tre anni.

12.3

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un fatto diverso da una decisione o deliberazione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.4

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

12.5

In considerazione dell'oggetto consortile, le quote dei soci receduti saranno rimborsate in proporzione al valore nominale della partecipazione al capitale sociale.

12.6

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito a norma delle leggi speciali applicabili o, se il recesso è operato in base allo Statuto, secondo le norme statutarie e del Codice Civile.

12.7

L'organo amministrativo effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

12.8

Se il rimborso avviene attraverso l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno detenuta.

12.9

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

12.10

Il socio una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla Società non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della Società medesima.

12.11

In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi consortili di Statuto e di Regolamento, può disporsi l'esclusione del Socio. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando con la maggioranza della metà del capitale, esclusa la quota del socio consorziato nei cui confronti viene pronunciata. L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze con il Socio.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ART. 13 –MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

13.1

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

13.2

Sono in ogni caso di competenza dei soci le decisioni relative:

- a) alla approvazione del bilancio ed alla destinazione degli utili;
- b) all'amministrazione straordinaria della società, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- c) alla nomina e revoca degli amministratori e alla determinazione dei loro compensi;
- d) alla nomina e revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e alla determinazione della loro durata e compenso;
- e) alle modificazioni dello statuto ed al compimento di operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, revisore e società di revisione;
- g) alla determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2482-bis;
- h) allo scioglimento anticipato della società;
- i) alla nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- j) la revoca dello stato di liquidazione;
- k) all'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- l) all'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- m) alla cessazione e alla cessione di rami di attività
- n) all'approvazione dei piani strategici, industriali finanziari e delle politiche generali della società;
- o) al controllo dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- p) alla determinazione dei contributi consortili di cui all'articolo 8.2;
- q) all'approvazione, su proposta dell'Organo Amministrativo di apposito Regolamento in cui sono definite le modalità di assolvimento dei compiti oggetto dello scopo sociale.

L'attuazione del Regolamento è demandata all'Organo Amministrativo nell'esercizio dei poteri ad esso rimessi a norma del presente Statuto.

L'Assemblea nomina inoltre il Comitato per il Controllo Analogico.

13.3

L'Organo Amministrativo predisporre ed invia ai Soci, entro il 30 novembre di ciascun anno, una Relazione Previsionale contenente le linee strategiche della società, il programma di attività e il conto economico per l'anno successivo, con una analisi dei costi preventivati e degli obiettivi programmati anche in termini di investimenti.

13.4

I soci esprimono il loro consenso alla relazione di cui al punto precedente con le modalità di cui all'articolo 15, entro 45 giorni dall'invio.

13.5

L'Organo Amministrativo informa i Soci sullo stato di attuazione degli obiettivi della Relazione Previsionale, tramite una relazione da presentarsi entro i mesi di maggio e settembre.

ART. 14 – MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

14.1

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., ovvero mediante consultazione scritta.

14.2

La decisione di cui alla lettera i) dell'art. 13.2, nonché quelle di cui ai nn. 4 e 5 secondo comma dell'art. 2479 c.c. e di cui al quarto comma dell'art. 2482 bis c.c., ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c..

ART. 15 – DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

15.1

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il testo scritto della proposta, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dall'Organo Amministrativo, da uno o più amministratori in caso di organo collegiale, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure telefax, o messaggio di posta elettronica certificata con firma digitale inviati ai soci rispettivamente ai numeri di fax, o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro soci.

15.2

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione della proposta ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

15.3.1

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

15.3.2.

La procedura di consultazione o di consenso espresso per iscritto si considera conclusa alla scadenza del termine indicato nella proposta o nel più breve termine in cui si raccolgono le risposte di tutti i soci.

15.4

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e i soci che rappresentano più della metà del capitale sociale abbiano espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

ART. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI

16.1

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci.

L'Assemblea si avvale del Comitato per il Controllo Analogico, che esercita le funzioni di cui all'art.18.

16.2

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede della Società purché in Italia o nel territorio dell'Unione Europea, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la posta elettronica certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la lettera raccomandata.

16.3

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

16.4

L'Assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fatto salvo il potere di ciascun partecipante ad opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

16.5

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

16.6

Parimente è demandata all'assemblea ordinaria l'approvazione dei contributi obbligatori da parte dei soci, l'acquisto, vendita e permuta di immobili e l'assunzione e vendita di partecipazioni in società.

16.7

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio annuale da parte degli Amministratori non si rendesse possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate o collegate necessari per la corretta valutazione delle corrispondenti partecipazioni e nelle altre ipotesi previste dalla legge. In caso di proroga del termine l'organo amministrativo è tenuto a segnalare le ragioni di tale proroga nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.

16.8

L'Assemblea straordinaria è comunque convocata quando sia richiesto ai sensi di legge.

16.9

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata o telegramma, o con altri mezzi comunque idonei a dare prova dell'avvenuta ricezione, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Sarà considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

16.10

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- i. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;
- iii. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

16.11

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci alla data fissata per l'assemblea può intervenire e votare nell'assemblea medesima. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, comma 1 n. 2) c.c.. La delega vale per una sola assemblea e non ha carattere generale.

16.12

Le deliberazioni dell'assemblea devono riportare, qualunque sia l'oggetto della decisione, il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

16.13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di Organo Amministrativo collegiale o dall'Amministratore Unico; in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona nominata dagli intervenuti in assemblea.

16.14

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio. La nomina del Segretario non è necessaria ove il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

16.15

Per l'intervento in Assemblea si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 17 – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

17.1

La Società è amministrata, in base alla legge, da un Organo Amministrativo monocratico denominato Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto in numero dispari da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci, eletti dai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato è regolata dalla legge.

17.2

Ove non vi abbia provveduto la Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, elegge al suo interno il Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale viene attribuita la legale rappresentanza della Società e il Vice-Presidente con le sole funzioni vicarie.

17.3

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società ed ha la facoltà di nominare un Direttore Generale con la specificazione dei poteri ad esso conferiti, dei limiti e dei compensi. Il Direttore Generale partecipa al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

17.4

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare ad un consigliere delegato alcune delle proprie attribuzioni (si veda art.11 c.9a del testo unico partecipate). Nell'atto di delega dovranno essere stabiliti esattamente i poteri conferiti nonché i limiti posti alle attribuzioni dell'organo delegato ed il relativo compenso. Non possono formare oggetto di delega le seguenti attribuzioni:

- i. assunzione ed alienazione di partecipazioni ed interessenze di qualunque natura ed entità in altre società;
- ii. sottoscrizione di aumenti di capitale in altre società;
- iii. concessione di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi per un valore superiore a € 100.000,00 (centomila,00);
- iv. assunzione e licenziamento di dirigenti;
- v. concessione di finanziamenti per importo superiore a € 100.000,00 (centomila,00).

17.5

Le decisioni dell'Organo Amministrativo sono adottate (se organo collegiale) in sede collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In caso di adozione delle decisioni mediante consultazione scritta trova applicazione l'art. 15 del presente statuto e dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

17.6

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più membri presso la sede della Società, ovvero in altro luogo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa l'ordine del giorno ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

17.7

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo di lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore, sindaco effettivo e revisore contabile (se nominato) almeno cinque giorni prima della

adunanza, ovvero a mezzo telefax, o messaggio di posta elettronica certificata con firma digitale. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza il termine di convocazione potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax, o messaggio di posta elettronica certificata con firma digitale.

17.8

Si considera validamente convocato il Consiglio di Amministrazione anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti l'intero Consiglio e tutti i sindaci effettivi. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale ed in caso di sua assenza o impedimento da altro soggetto indicato dal Presidente.

17.9

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. In tali casi il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario tenuto alla stesura del verbale.

17.10

Il Consiglio di Amministrazione, qualunque sia il metodo di adozione della relativa decisione, decide validamente con la maggioranza assoluta dei membri intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

17.11

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente. La legale rappresentanza spetta altresì al consigliere delegato, se nominato, entro i limiti della delega. In caso di organo monocratico, quanto previsto per l'organo collegiale e per il Presidente compete all'Amministratore Unico.

17.12

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi a cinque riunioni consecutive del Consiglio. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, si procederà a norma dell'art. 2386 cod.civ. e qualora il numero dei Consiglieri in carica dovesse ridursi di oltre la metà, tutti i Consiglieri si intendono decaduti e il Collegio sindacale deve convocare senza indugi l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

17.13

L'Amministratore Unico potrà indire sedute deliberative, convocando il Collegio Sindacale e i dirigenti e funzionari necessari per gli argomenti da delibare, delle quali si rende il verbale trascritto nel libro dei verbali dell'organo amministrativo.

ART. 18 – COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

18.1

Su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, l'Assemblea nomina un Comitato per il Controllo Analogico, formato da non più di cinque componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio consorziate, in modo da garantirne la più ampia rappresentanza e, nel suo ambito, nomina il Presidente.

18.2

I componenti del Comitato per il Controllo Analogico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio. La corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato è regolata dalla legge.

18.3

Nell'ipotesi cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel precedente comma 1.

18.4

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogico partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale della società – se nominato – e l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

18.5

Il Comitato per il Controllo Analogico vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dai Soci. A tale fine il Comitato ha le seguenti competenze:

- i. esamina le periodiche relazioni dell'Organo Amministrativo sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici di cui all'art.13, comma 5; richiede documentazione all'Organo Amministrativo sullo svolgimento dell'attività della Società;
- ii. esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dall'Organo Amministrativo;
- iii. può richiedere all'Organo Amministrativo che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per l'Organo Amministrativo di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;
- iv. qualora ritenga che l'Organo Amministrativo non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere all'Organo Amministrativo di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile.

18.6

Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

18.7

Il Comitato per il Controllo Analogico adotta nella prima riunione utile un proprio regolamento interno di funzionamento.

TITOLO V

ART. 19 – CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

19.1

La funzione di controllo sulla gestione e sulla contabilità della Società è attribuita, in base alle leggi speciali applicabili, al Collegio Sindacale il quale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall'assemblea dei soci nel rispetto degli artt. 2397 e ss. c.c.. I membri del Collegio sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

19.2

Al Collegio Sindacale è attribuito in particolare il potere di controllo contabile, di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

19.3

Resta ferma la possibilità per la Società di nominare un Revisore Contabile esterno per l'espletamento della funzione di controllo contabile ed in tal caso al Collegio Sindacale sarà demandata la sola funzione di controllo sulla gestione.

19.4

Il Collegio Sindacale si riunisce ogni novanta giorni previa convocazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale da effettuarsi con ogni modalità utile alla preventiva ed effettiva informazione dei membri del Collegio Sindacale circa l'oggetto della discussione.

19.5

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

19.6

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per audiovideoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovino il presidente e l'eventuale segretario verbalizzante.

19.7

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto riguardo al funzionamento, ai doveri e responsabilità del Collegio Sindacale e dei singoli membri, valgono le disposizioni di legge. La corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato è regolata dalla legge.

ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE

20.1

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 21 – BILANCIO

21.1

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano il termine di cui sopra può essere prorogato sino ad un massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In caso di proroga del termine l'organo amministrativo è tenuto a segnalare le ragioni di tale proroga nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.

21.2

In considerazione delle finalità dell'oggetto sociale, gli utili netti dell'esercizio, dedotone almeno il 5% per la riserva legale, fino ai limiti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

ART. 22 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

22.1

La Società si scioglie ed entra in liquidazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 2484 c.c.

22.2

Al verificarsi o a seguito dell'accertamento di cause di scioglimento della Società l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni. E' di competenza della Assemblea a norma dell'art. 2487 c.c.:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi, degli atti necessari alla conservazione dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio anche di singoli rami in funzione del miglior realizzo.

ART. 23 – CONCILIAZIONE E ARBITRATO

23.1

Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del D.lgs. 4 ottobre 2010, n. 28 da svolgersi da parte della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione istituita presso la Camera di Commercio di Roma e da risolversi secondo il Regolamento da detta Azienda Autonoma adottato.

23.2

Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione summenzionata.

23.3

Il Tribunale Arbitrale, con sede in Roma, sarà composto da tre arbitri nominati da detta Azienda Speciale Autonoma in conformità del suo Regolamento e deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

23.4

La soppressione del presente articolo dovrà essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – RINVIO

24.1

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente statuto troveranno applicazione le disposizioni di legge vigenti.